



**ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE "Margaritone - Vasari"**

Via Fiorentina 179 52100 AREZZO tel. 0575380210, fax 0575381052 e-mail [segreteria@ipsiamarg.it](mailto:segreteria@ipsiamarg.it)

Via Benedetto Croce 64 52100 Arezzo tel. 057527690, fax 057527148

Via Golgi 36 52100 Arezzo Tel 381023

I.S.I.S. "MARGARITONE"-AREZZO  
Prot. 0005638 del 01/09/2017  
C-1 (Uscita)

Anno scolastico 2017/2018

**AL PERSONALE SCOLASTICO  
AGLI ALUNNI  
ALL'ALBO DELLA SCUOLA E NEL SITO WEB**

Oggetto: **REGOLAMENTO D'ISTITUTO / Direttiva sulla vigilanza alunni e connessa responsabilità**

Al fine di favorire il sicuro, corretto e positivo svolgimento delle attività scolastiche, si comunicano a docenti, studenti e personale ATA le disposizioni e procedure alle quali attenersi, concernenti **la disciplina della vigilanza sugli alunni e la pianificazione dell'organizzazione e della vigilanza. La presente Direttiva è parte integrante del Regolamento di Istituto.**

**PREMESSO CHE**

- Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001 spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane e nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;
- La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il dirigente scolastico; □
- Al dirigente scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

**PRESO ATTO CHE**

- Fra gli obblighi di servizio del personale scolastico vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono ad esso affidati e vengono a trovarsi legittimamente nell'ambito della struttura scolastica, obbligo imposto dall'art. 2048, comma 2 del Codice civile (... I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza), ma anche dall'art. 2047 c.c. (in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto);

- Tale obbligo comporta una precisa responsabilità civile sancita dagli artt. 22 e 23 del T.U 10.1.57 n.3 e dall'art. 2048 del Codice Civile con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge 11.7.80 n. 312;
- In base all'art. 2048, c.3 del c.c. trattasi di responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto si basa sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto;
- La vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, con la propria condotta, da loro coetanei, da altre persone ovvero da fatti non "umani" (Cass. 1995 n. 8390);
- L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, **in ipotesi di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non possono essere rispettati contemporaneamente, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza** (Corte Conti, sez. 1, 24.9.1984, n. 172). Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso ad esempio in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: **la vigilanza sull'incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri;** □
- Le possibili forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico a seguito di omessa vigilanza sono:
  - la responsabilità civile (contrattuale ed extracontrattuale) verso i terzi, ad esempio verso gli alunni e le loro famiglie;
  - la responsabilità disciplinare per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente;
  - la responsabilità dirigenziale;
  - la responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni che gli alunni abbiano arrecato direttamente all'Amministrazione danneggiando strutture, materiale o arredi;
  - la responsabilità penale in caso di violazione di norme penalmente sanzionate.

**VISTO** che l'obbligo di vigilanza è strettamente connesso alla funzione docente, non essendo limitato esclusivamente al periodo di svolgimento delle lezioni, **ma estendendosi a tutto il periodo in cui gli alunni si trovano all'interno dei locali scolastici;**

**VISTO** che tale obbligo grava, se pure nei limiti fissati dal CCNL, anche sul personale ATA che coadiuva i docenti nella sorveglianza degli alunni, (in particolare il vigente CCNL 29.11.2007, tabella A, stabilisce per il profilo professionale del collaboratore scolastico: "È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;...di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti");

**VISTO** che il Dirigente Scolastico è tenuto a garantire la sicurezza della Scuola, attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti quei provvedimenti

organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali i medesimi incombono;

**VISTO** che al Dirigente Scolastico, non perché considerato precettore, ma in quanto organo interno dell'Amministrazione (Cass., sez. III, 10.6.1994, n. 5663; Cass., sez. III, 26.4.1996, n. 3888; Corte Conti, sez. I, 15.9.1990, n. 174), spettano obblighi organizzativi e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, perché vigilanza e custodia avvengano secondo le regole di diligenza e prudenza imposte dal dovere del "neminem laeder";

**CONSIDERATO** che l'esercizio della vigilanza va inteso culturalmente ed operativamente non come esclusivo esercizio della custodia, ma piuttosto come predisposizione di un contesto educativo capace di consentire l'esercizio delle progressive abilità in condizioni di sicurezza;

**VISTO** il Regolamento d'Istituto attualmente in vigore;

## **Il Dirigente Scolastico Decreta il seguente Regolamento relativo alla Vigilanza Scolastica**

**La cui pubblicazione sull'Albo on line, lo rende parte integrante del Regolamento di Istituto. Le misure organizzative adottate si riferiscono alla Vigilanza degli alunni.**

### **REGOLAMENTO DI VIGILANZA DELL'ISTITUTO MARGARITONE - VASARI**

Tutto il Personale della Scuola è tenuto, ognuno nelle specifiche competenze e mansioni definiti dal CCNL e dalla normativa vigente, a garantire la vigilanza sugli alunni nei rispettivi orari di servizio:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche
2. dall'ingresso nell'edificio fino al raggiungimento dell'aula
3. durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi
4. durante l'intervallo/ricreazione
5. durante le assemblee di classe
6. durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni
7. durante gli spostamenti dall'aula alla palestra, laboratori e viceversa
8. nel periodo di interscuola: attività curricolari e attività extra-curricolari
9. riguardo ai "minori bisognosi di soccorso"
10. durante le uscite didattiche sul territorio, le visite guidate e i viaggi d'istruzione
11. infortuni e malori degli studenti
12. nei casi di sciopero
13. Norme finali

#### **ART 1-DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE**

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi accogliendoli all'entrata, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita dalla Scuola (Art. 29 - C. 5 CCNL 2006-09).

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dagli alunni deve incaricare un Collaboratore Scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

**I Collaboratori Scolastici** non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del Docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006-09).

I Collaboratori Scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es.

per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

**Gli alunni** debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate.

Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana; del rispetto della regola sono responsabili i Docenti.

Ed agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario.

E' vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno, né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la presidenza tramite un Collaboratore Scolastico;

Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e recepite dal Regolamento di Istituto - come già Oggetto della Circ. n.2

## **ART 2-DALL'INGRESSO NELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA**

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, **gli insegnanti sono tenuti ad essere**

**presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** (Art. 29 - Comma 5, CCNL Scuola 2006-09).

All'inizio di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un Collaboratore Scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.

Nelle situazioni di carenza di personale, il Collaboratore deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo, almeno visivo, le entrate. Gli altri collaboratori scolastici in servizio

sorveglieranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

## **ART 3-DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI**

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta delle aule prive di insegnanti.

I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. In questo frangente, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora

successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile.

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.

In caso di concambio (due docenti che si spostano contemporaneamente) il docente che si sposta da una classe all'altra deve effettuare lo spostamento senza indugiare. In situazioni particolari (es. presenza di alunno/i con problemi) il docente deve richiedere esplicitamente l'intervento del collaboratore scolastico, se presente.

Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

#### **ART 4- DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE**

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto i Docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli. I turni di assistenza per l'intervallo saranno attribuiti all'insegnante della terza ora. Durante l'intervallo i Docenti sono coadiuvati dai Collaboratori Scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi e delle uscite.

Pertanto la sorveglianza degli studenti durante l'intervallo è compito degli insegnanti della terza ora nonché del personale docente e/o ausiliario.

Gli studenti restano nelle aule o nell'area antistante la classe o nel cortile della scuola: in ogni caso non oltre l'area perimetrale dell'Istituto. Ciascun docente garantirà la vigilanza nella classe in cui ha concluso la propria attività didattica, estendendo il controllo del regolare svolgimento della ricreazione dall'aula al corridoio/atricio prospiciente la classe.

**Si precisa che la vigilanza avviene sugli studenti e non sugli spazi**, quindi, qualora nelle aule non rimanesse, durante la ricreazione, nessuno studente, la vigilanza per i docenti si sposta nei corridoi o nel cortile.

Le classi che si trovano nei laboratori o in palestra andranno riaccompagnate nelle loro aule dove svolgeranno la ricreazione, lasciando vuoti laboratori e palestra dove non sarà garantita alcuna vigilanza da parte dei collaboratori scolastici.

Al suono della campana che segnala l'inizio della quarta ora il docente si avvierà verso la classe in cui prosegue l'attività didattica. Nel caso che abbia concluso la propria attività attenderà il docente dell'ora successiva.

I docenti che iniziano e/o riprendono il proprio servizio alla quarta ora (terza ora buco), avranno cura di farsi trovare a scuola **cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni**.

#### **COMPITI DEL PERSONALE DOCENTE ADDETTO ALLA VIGILANZA DURANTE LA RICREAZIONE**

1. Vigilanza alunni nelle area di propria pertinenza.
2. Vigilanza del rispetto delle norme relative al divieto di fumo, con segnalazione al DS o ai suoi collaboratori degli studenti trasgressori del divieto.
3. Segnalazione delle inadempienze e criticità che si dovessero realizzare durante il proprio servizio.

#### **COMPITI DEL PERSONALE A.T.A. ADDETTO ALLA VIGILANZA DURANTE LA RICREAZIONE**

1. Vigilanza alunni nelle area di propria pertinenza.
2. Richiamo al rispetto del divieto di fruizione delle aree interdette alla ricreazione e del loro relativo accesso.
3. Vigilanza sul rispetto delle norme relative al divieto di fumo.

4. Richiamo al divieto di stazionamento sulle scale di emergenza.
5. Segnalazione delle inadempienze e criticità che si dovessero realizzare durante il proprio servizio

Nello specifico i Collaboratori Scolastici dovranno:

- essere facilmente reperibili da parte dei Docenti, per qualsiasi evenienza: pertanto dovranno posizionarsi nelle apposite postazione previste nei corridoi;
- comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori o al Coordinatore della sede staccata l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula; ciò per evitare che la classe resti incustodita;
- vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
- riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
- accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano state autorizzate preventivamente;
- sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi collaboratori particolari situazioni;
- accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
- impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti ecc..) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni;
- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Docente di classe (o al Coordinatore di plesso/staff di presidenza) e/o al D.S.G.A. qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione;
- controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

#### **ART 5-VIGILANZA DURANTE LE ASSEMBLEE DI CLASSE**

Durante lo svolgimento delle assemblee di classe, il docente, qualora sia invitato dagli studenti ad uscire dall'aula, sosterrà nei pressi della stessa, intervenendo qualora ravvisi situazioni incresciose o di pericolo per sospendere l'assemblea stessa.

#### **ART 6-VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITA DALL'EDIFICIO A FINE LEZIONI**

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività, si dispone che tutti i collaboratori devono prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni.

Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana delle ore 13.00; del rispetto della regola sono responsabili i Docenti dell'ultima ora di lezione.

#### **ART 7- VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI DALL'AULA ALLA PALESTRA E LABORATORI**

Vista la attuale carenza di Collaboratori Scolastici, gli alunni che si recano in Palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.

La sorveglianza nella Palestra è affidata all'insegnante e al collaboratore scolastico. Grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva dando il giusto spazio anche ai piccoli incidenti che possono sembrare di secondaria importanza.

Segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

## **ART 8-NEL PERIODO DI INTERSCUOLA: ATTIVITÀ CURRICOLARI E ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI**

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, uscite, ecc.) è affidata con incarico del Dirigente Scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

Spetta agli insegnanti durante le uscite e le visite guidate impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento.

I collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze

## **ART 9- RIGUARDO AI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"**

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie alunni in situazioni di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di Sostegno o dall'operatore addetto all'assistenza o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un Collaboratore scolastico.

## **ART 10-DURANTE LE USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO, LE VISITE GUIDATE E I VIAGGI D'ISTRUZIONE**

**I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere approvate dagli Organi Collegiali e ratificate dal Dirigente Scolastico.**

Per le visite a piedi nei dintorni della Scuola o nell'ambito del territorio comunale, i docenti dovranno comunque preventivamente acquisire il consenso, da parte dei genitori, espresso e firmato sul libretto personale o su apposito modello disponibile in Segreteria alunnie/vicepresidenza

Per l'organizzazione delle visite guidate si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle procedure rese note con Circolari e sul sito.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di uscite, visite guidate o viaggi d'istruzione, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto, di norma, di 1 docente ogni 15 alunni (C.M. 291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap o di gruppi particolarmente turbolenti, il Dirigente Scolastico avrà cura di assicurare le condizioni per una efficace vigilanza, eventualmente incrementando il numero di docenti accompagnatori.

Per gli alunni con sostegno sarà richiesta la presenza del docente di sostegno e dell'assistente personale quando presente nella classe/sezione.

E' necessario comunque sempre acquisire il consenso scritto da parte dei genitori.

Il giorno del viaggio/uscita dovrà essere portato un elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe/sezione.

Per i viaggi d'istruzione o uscita di più giorni, ogni alunno dovrà essere dotato di Tessera Sanitaria e di un foglio individuale di riconoscimento recante i dati dell'alunno, della Scuola e recapiti telefonici.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

## **STAGES ALL'ESTERO**

Durante il periodo di soggiorno-studio all'estero (stages linguistici, ecc., di una o più settimane) gli studenti sono affidati, per tutto l'orario delle lezioni, alla Scuola estera di riferimento, ed in orario extrascolastico alle famiglie ospitanti, la scelta delle quali è effettuata dalla stessa Scuola ospitante ovvero dall'Agenzia organizzatrice dello stage.

Spetta comunque al docente accompagnatore il compito di gestire i contatti tra gli studenti, le rispettive famiglie e le famiglie ospitanti, facilitando la corretta gestione delle relazioni e delle problematiche che dovessero presentarsi in loco ed avendo cura di tenerne regolarmente informato l'Ufficio di Presidenza.

Spetta altresì al docente accompagnatore la diretta vigilanza sugli studenti a lui affidati durante tutte le attività ricreative organizzate in loco.

### **STAGES AZIENDALI IN ITALIA**

Nel caso di stages aziendali in Italia, il docente tutor non è responsabile della vigilanza sugli studenti per il periodo in cui gli stessi svolgono le attività di stage all'interno dell'azienda.

### **ART 11-INFORTUNI E MALORI DEGLI STUDENTI**

Procedure da seguire in caso di malore/incidente di un allievo durante l'ora di lezione o durante l'intervallo.

L'insegnante in servizio, se accade un malore o un infortunio ad un alunno a lui affidato

- Valuta la gravità dell'accaduto
- Per i Primi Soccorsi chiede l'intervento dei Collaboratori Scolastici in servizio, che avvertono anche l'Addetto al Primo Soccorso del Piano
- L'Addetto al Pronto Soccorso in servizio si reca sul posto ed attua quanto reputa responsabilmente di sua competenza; se necessario fa chiamare il "118"
- Avverte il Dirigente Scolastico o il suo sostituto
- Avverte l'Ufficio alunni che informa immediatamente la famiglia dell'infortunato
- Segnala l'accaduto al Dsga ed all'Ufficio di Protocollo che provvede ad annotarlo sull'apposito registro e attivano, se del caso, tutte le procedure assicurative dopo aver acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata

N.B.: In linea di massima non rimuovere l'alunno con malore e tenere l'alunno in condizioni confortevoli in attesa dei soccorsi. Avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

### **ART 12-NEI CASI DI SCIOPERO**

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella Scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27-01-82), i Docenti non saranno però impegnati in "supplenze" nelle classi scoperte.

### **ART 13-NORME FINALI**

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto

Il presente Decreto, pubblicato all'Albo on-line, con carattere di notifica, ha validità permanente e va posta all'attenzione di tutto il personale.

La stessa viene notificata a tutto il personale e sarà notificata anche al personale supplente ed al personale di nuova nomina che si avvicina nella scuola firmando l'elenco allegato per presa visione. Invito i Sigg. Docenti, il personale ATA e le figure in indirizzo, a vario titolo interessati, a rispettare, con il massimo scrupolo e impegno, quanto previsto dalla presente direttiva.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Roberto Santoro

